

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 31 Luglio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Grossi Prof. Pierfrancesco, Luciano Dr. Alessandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

1) RICORSO DELL' A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

➤ **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SABATINI FRANCESCO;**

➤ **DELL'AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 30.5.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell' A.S.D. Cagliese Calcio di Cagli (Pesaro e Urbino) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Scalingi Avv. Federico, Grossi Prof. Pierfrancesco, Volpe Avv. Carmine - Componenti; Bravi Dr. Carlo; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

2) RICORSO DELL' A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO LE SANZIONI:

➤ **INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. UCCI PELLEGRINO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOC. S. GIORGIO DEL SANNIO PER VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 11 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL'ART. 8, COMMA 6, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10, COMMA 6, DEL C.G.S., PER AVER UTILIZZATO AI FINI DEL TESSERAMENTO IRREGOLARI ATTESTAZIONI DI CITTADINANZA ITALIANA,**

➤ **PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA ALLA SOC. S. GIORGIO DEL SANNIO, DA SCONTARSI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2008/2009, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMI 1 E 3, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMA 7, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 10, COMMA 8,**

**C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, NEGLI ADDEBITI ASCRITTI
AI PROPRI PRESIDENTI E AI PROPRI TESSERATI,
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 3.7.2008)

La C.G.F in accoglimento del ricorso come sopra proposto dell’A.C. San Giorgio del Sannio di San
Giorgio del Sannio (Benevento), annulla la delibera impugnata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 31 Luglio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete